



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa [REDACTED] Presidente

dott. ssa [REDACTED] Giudice

dott. ssa [REDACTED] Giudice designato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10069/2018 promossa da:

TRA

[REDACTED] nato in Guinea Conakry, il [REDACTED] elettivamente domiciliato a Avellino (AV), in via Salvatore Pescatori 60, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso, proposto in data 06.04.18 da [REDACTED] avverso il provvedimento della COMMISSIONE TERRITORIALE DI CASERTA, notificato in data

16.03.18, con il quale veniva rigettata la domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il ricorrente lamenta che la Commissione territoriale di Caserta non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale e non avrebbe considerato l'effettiva ed attuale situazione generale della Guinea Conakry. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria.

La controversia ricade ratione temporis nella previsione dell'art. 35 bis d.lgs. 28/05 come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Tali controversie, alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 13/17, sono trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello. Esse sono decise dal tribunale in composizione collegiale, con il rito camerale di cui all'art. 737 cpc, con la precisazione – di cui all'art. 3, comma 4 bis, DL 13/17- che per la trattazione della controversia è designato dal Presidente della sezione specializzata un componente del collegio e che il collegio decide in camera di consiglio quando non ritiene necessario l'espletamento di ulteriore istruttoria.

Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza per il 18.03.2019 per la comparizione delle parti ex art. 35 bis d.lvo 25/08, come interpretato di recente dalla S.C. nell'ordinanza n. 17717/18, rinviata per acquisire la risposta di un quesito posto alla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo in altro procedimento circa la situazione della sicurezza in Guinea Conakry. Seguiva ulteriore rinvio dell'udienza del 4.4.20 a quella del 16.12.2020, a causa dell'emergenza dovuta all'epidemia di coronavirus.

Il P.M. nelle conclusioni ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Commissione territoriale di CASERTA si è costituita, depositando copia degli atti del procedimento il 04.12.2020.

All'udienza del 16.12.2020 a trattazione scritta ex art. 221.co. 4 L.77/20, il giudice designato, dato atto dell'avvenuto deposito di note per la trattazione scritta da parte del ricorrente, che si riportava

al ricorso chiedendone l'accoglimento, riservava la causa al collegio per la decisione.

Il ricorso proposto ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 è parzialmente fondato.

Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito "rifugiato" il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno.

Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro n genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art.8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante; e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della "protezione sussidiaria" a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Gli artt. 5 e 6, inoltre, precisano, che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave siano: lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i

soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi. Il quadro normativo si completa con la previsione dell'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, vigente *ratione temporis*, nel combinato disposto dell'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08, che disciplina l'ipotesi residuale della "protezione speciale", prevedendo che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere altresì adottati se ricorrano motivi risultanti da "obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". A tale proposito, va premesso che il D.L. nr. 130/2020 – in vigore dal 22.10.2020 – conv. in L. 173/20 con modifiche, ha comportato nuovamente la modifica degli artt. 5 comma 6 e 19 del D.lvo 286 del 1998 e dell'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 conv. in L. 173/20 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «1.1 *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*».

Si prevede inoltre che "1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione

speciale.”

L’articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell’articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

Circa le disposizioni transitorie, l’articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e lett. e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d’asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali). Il collegio ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all’art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente *ratione temporis*, e la protezione speciale, di cui all’art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall’art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).

Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell’art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o

degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria, emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale" (vds. tra le altre Cass. 4455/18, CASS. 11912/20, SU 29454/19), dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17, anche se resa nel contesto di una procedura "Dublino", la quale, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, incarnato nell'art. 3 CEDU e nell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinvia in un paese in cui si "venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263)".

Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e

l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione.

Tanto premesso in ordine al quadro normativo sostanziale, si può passare all'esame nel merito della domanda.

Dinanzi alla Commissione territoriale, nell'audizione tenutasi il 27.12.2017, il ricorrente dichiara di essere nato e sempre vissuto a N'Zerekore, nella omonima regione della Guinea forestale. Riferisce di essere di etnia koniake', di professare la religione musulmana e di parlare malinke' e koniake'. Racconta di aver frequentato la scuola coranica e successivamente la scuola primaria, il collegio, ed il Liceo General Lansana Conde. Afferma di aver interrotto gli studi dopo il primo anno di liceo all'età di

13 anni. Dichiara di non aver mai lavorato, di aver aiutato i propri genitori nelle attività di famiglia e di non essere sposato e non avere figli. Riferisce di avere una famiglia di origine composta unicamente dalla madre, attualmente residente unitamente ad un'amica a Lola', nella regione di N'Zerekore, essendo il padre e il fratello deceduti il 15 luglio 2013. Dichiara di aver lasciato il proprio Paese a causa degli scontri interetnici tra konake' e guerze' iniziati a Koule' il 15 luglio 2013 a causa dell'uccisione da parte di una guardia guerze' di due koniake' accusati di furto. Racconta che anche in passato, nei periodi antecedenti all'inizio del ramadan, ci erano stati problemi tra le due etnie. Riferisce che, non appena iniziati gli scontri, si recava al negozio del padre per controllare se fosse tutto a posto e di aver visto molte persone armate di bastoni e ad altri oggetti per la strada. Afferma di essere tornato a casa insieme al fratello e di aver visto delle persone che incendiavano i negozi. Racconta che quando tornavano a casa vedevano la propria abitazione in fiamme. Riferisce che il padre e il fratello morivano il 15 luglio 2013, il padre periva nell'incendio dell'abitazione mentre i figli si trovavano al negozio, mentre il fratello moriva mentre si trovavano al negozio, in presenza del ricorrente. Afferma che la madre e lui rimanevano in città sino al giorno successivo all'inizio dello scontro, poiché la madre sapeva parlare un po' di guerzè. Racconta che il governo inviava una delegazione di nome PV con "Ciuburu Kamara' (fonetico) per placare gli scontri e che tale delegazione era accompagnata anche dai "missionari" (così si legge nel verbale della CT) della Liberia e della Costa d'Avorio. Riferisce di essere stato arrestato, fotosegnalato e messo in carcere perché accusato di aver partecipato agli scontri e di aver ucciso delle persone, pur non essendosi reso responsabile di nessuna violenza. Afferma che, approfittando della confusione nel momento in cui gli stavano scattando le foto, riusciva a scappare insieme ad altri detenuti e si recava prima in Mali, dove restava qualche mese, poi in Algeria, dove risiedeva per tre anni lavorando come muratore, e infine in Libia il 20 agosto 2016. Riferisce di aver lasciato il Paese nel luglio 2013, e di aver fatto ingresso in Italia il 12 settembre 2016. Racconta di non essere più in contatto con la madre perché ha perso i numeri della famiglia e degli amici, e di essere preoccupato per la sorte della stessa. Afferma di non sapere quale sia attualmente la situazione di sicurezza nell'area di provenienza. Dichiara di temere, in caso di rimpatrio, di essere ricercato dalle forze dell'ordine ancora in possesso della sua fotografia.

In sede di audizione con l'autorità amministrativa il ricorrente ha prodotto attestazione di frequenza ai corsi di lingua italiana, di tirocinio formativo e di tesseramento in una squadra di calcio dell'avellinese e in sede di giudizio comunicazione UNILAV di rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato il 13.7.19.

La Commissione Territoriale di Caserta ha ritenuto credibili gli elementi in merito alla cittadinanza guineana, alla fede dichiarata ed alla appartenenza etnica. Ha invece ritenuto non credibili le

dichiarazioni concernenti il percorso di studi intrapreso dal ricorrente nel Paese di origine, dato che egli non è riuscito a riferire alcuna informazione sulla formazione asseritamente ricevuta e poiché, in base alle fonti da essa consultate, la durata della formazione primaria e secondaria sarebbe difforme rispetto a quella dichiarata e soprattutto non sarebbe verosimile che il ricorrente abbia iniziato il liceo all'età di 13 anni. In aggiunta, la Commissione Territoriale di Caserta ha ritenuto che, in base alle fonti consultate, non si erano più verificati degli scontri tra le due etnie o di altro tipo ed inoltre che, in risposta agli scontri narrati nella vicenda, le autorità erano intervenute ed avevano perseguito i responsabili delle violenze. In aggiunta, l'autorità amministrativa ha ritenuto che il narrato sulla propria vicenda fosse contraddittorio in alcuni elementi, oltre che incongruente e molto generico. In particolare, ha reputato contraddittorie le informazioni fornite dal ricorrente sulla sorte del padre, in quanto, in un primo momento, il ricorrente ha dichiarato che il genitore era scomparso nel 2013, ma ha successivamente riferito che era invece deceduto. Ha reputato estremamente vaghe e non circostanziate le dichiarazioni in merito agli scontri armati che egli ha riferito di aver vissuto in prima persona, evidenziando che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di dettagli sulla vicenda, neanche in relazione alla morte del fratello, avvenuta, stando alle dichiarazioni, dinanzi ai suoi occhi.

Si condividono le valutazioni della CT circa la non attendibilità di talune dichiarazioni del ricorrente, in particolare quelle relative al percorso scolastico, dal momento che appare evidente dal narrato che egli abbia ricevuto una scarsa istruzione, senza considerare che, alla luce delle stesse fonti citate nel diniego, non è possibile che all'età di soli 13 anni il ricorrente frequentasse il primo anno di liceo alla luce delle COI relative al sistema scolastico in Guinea Conakry (vedasi p. 8, *Republique de Guinee, Programme Decennal de l'Education en Guinee – ProDEG 2020 - 2029*, October 2019, <https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2020-Guinea-ESP.pdf>).

Alla luce delle esiguità di particolari concernenti la morte del padre e del fratello, pur avendo il ricorrente affermato che questi sarebbe stato ucciso sotto i suoi occhi, e dell'incapacità del ricorrente di rispondere congruamente alle domande di approfondimento pose in proposito dalla CT - sicchè si ritiene peraltro inutile procedere all'interrogatorio libero in udienza, avendo la CT chiesto i necessari chiarimenti sul punto- si ritiene altresì non credibile quanto riferito circa il diretto coinvolgimento del ricorrente e della sua famiglia negli scontri avvenuti tra le due etnie nel luglio del 2013, in particolare non si ritiene plausibile quanto riferito circa l'uccisione del fratello e gli avvenimenti successivi concernenti l'asserito arresto.

Non appare pertanto fondato né attuale, alla luce delle fonti consultate e di seguito riportate, il rischio per il ricorrente di essere arrestato a causa degli scontri avvenuti nel 2013.

Si ritiene, tuttavia plausibile la provenienza del ricorrente dalla città di N'Zerekore, peraltro non messa in dubbio neanche dalla CT, ed il fatto che egli si sia involontariamente trovato coinvolto, come gli altri

abitanti della città, nei disordini del luglio 2013, data l'estensione degli scontri risultante dalle fonti consultate di ufficio dal collegio, e che per tale motivo sia fuggito dalla Guinea.

Infatti il ricorrente ha riferito che il governo inviava una delegazione da Conakry "si chiama PV, è arrivata con Ciuburu Kamara' (fonetico)" per placare gli scontri.

Il collegio, alla luce delle fonti consultate, ritiene che egli si riferisca al nome della persona che, insieme al luogotenente Tiégboro Camara, si è recata come capo delegazione a Nzerekoré per sedare gli scontri in corso nel luglio 2013, e cioè al comandante Claude Pivi, (si veda *Jeune Afrique, Guinée : Koulé et N'Zérékoré, les raisons de la violence*, <https://www.jeuneafrique.com/169549/politique/guinee-koule-et-n-z-r-kor-les-raisons-de-la-violence/>)

Emerge dalle fonti che gli scontri, così come dichiarato dal ricorrente, sono realmente avvenuti tra il 15 ed il 17 luglio 2013, nel villaggio di Koulé e nella città di Nzerekoré. Gli scontri, su base etnica e religiosa (i guerze sono cristiani, mentre i koniaké sono musulmani), sono stati molto violenti ed il bilancio complessivo è stato di circa 58 morti e 160 feriti.

Sono state inviate delle truppe militari che sono poi riuscite a ristabilire l'ordine in pochi giorni, imponendo il coprifuoco e portando a termine circa 50 arresti (si veda *BBC News: Guinean troops deployed after deadly ethnic clashes, 16 July 2013* http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23335719#sa-ns_mchannel=rss&ns_source=PublicRSS20-sa , cfr. Università degli Studi Roma Tre, *Guinea Rapporto COI*, 1 luglio 2019, <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/07/Rapporto-COI-Guinea-Conakry-1-luglio-2019.pdf>; Minority Rights Group International, *World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Guinea*, January 2018, <https://www.refworld.org/docid/4954ce60c.html>; AlJazeera, *Ethnic violence simmers in Guinea*, August 2013, <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/08/201386154259622267.html>).

Altre fonti riferiscono invece di 131 arresti (si veda *Le Monde, Près de 100 morts dans des violences inter-ethniques en Guinée*, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/07/24/pres-de-100-morts-dans-des-violences-inter-ethniques-en-guinee_3453172_3212.html o *Africa, 25/07/13 – Guinea – Si aggrava bilancio violenze a N'Zerekore, inchiesta e arresti*, su <https://www.africarivista.it/250713-guinea-si-aggrava-bilancio-violenze-a-nzerekore-inchiesta-e-arresti/4988/>).

Dalla consultazione delle fonti emerge altresì che gli scontri sarebbero stati innescati in seguito al decesso di un appartenente all'etnia dei koniaké picchiato a morte da due guardie di etnia guerzé (si veda sul punto *BBC o Africa, supra*). Dal quotidiano *Le Monde* viene invece riferito che i deceduti sarebbero stati due e non uno solo, come riferito dal ricorrente.

Tuttavia la situazione di conflitto tra guerzé e koniaké, che emerge con riguardo all'anno 2013, come condivisibilmente ritenuto dalla CT nel diniego, è cessata da tempo, come emerge dalle fonti internazionali consultate di ufficio dal collegio, di seguito indicate.

In particolare, circa la situazione socio-politica della Guinea, si osserva quanto segue.

Nel 1958, la popolazione rifiutò con plebiscito di far parte della Colonia Francese ed il 2 ottobre la Guinea si proclamò Repubblica sovrana e indipendente, con Sékou Touré come Presidente. Questi ed il PDG rimasero al potere fino alla sua morte, avvenuta il 3 aprile del 1984. Una giunta Militare – il Military Committee of National Recovery (CMRN) – guidata dal colonnello Lansana Conté, si impadronì del potere una settimana dopo la morte del leader proclamando la Seconda Repubblica. Tra le riforme annunciate dal CMRN vi è stata la riorganizzazione del sistema giudiziario e la liberalizzazione dell'economia. Inoltre, venne formato un parlamento di transizione, il "Transitional Council for National Recovery" (CTRN), che definì i caratteri della nuova costituzione (La Loi Fondamentale) e portò all'istituzione della Corte Suprema nel 1990. Le prime elezioni presidenziali multi-partitiche del paese si svolsero nel 1993, seguite due anni più tardi da quelle legislative e municipali. Il Partito per l'Unità e il Progresso (PUP) di Conté vinse 76 dei 114 seggi nell'Assemblea Nazionale, tra le rivendicazioni di irregolarità da parte dell'opposizione e le corruzione governativa. Nel Febbraio del 1996, in un quadro di insoddisfazione generale, diverse migliaia di soldati insorsero a Conakry, distruggendo gli uffici presidenziali e coinvolgendo a morte diversi civili. Il tentativo di trasformare la rivolta in un colpo di stato, fu stroncato dal Presidente Conté che rispose nominando un nuovo Governo, come prima parte di una serie di riforme. Le elezioni del dicembre 1998, lo confermarono per altri 5 anni al potere.

Nel settembre 2000, il Revolutionary United Front (RUF), sostenuto dal Presidente della Liberia Charles Taylor, cominciò a sferrare attacchi su larga scala all'interno del paese dalla Sierra Leone e dalla Liberia. Nel novembre del 2001, un referendum popolare, che molti osservatori riconobbero essere viziato, emendò la costituzione per permettere al Presidente ancora in carica di concorrere per un illimitato numero di turni elettorali, ed estendere la durata del mandato da 5 a 7 anni. Le seconde elezioni legislative, si conclusero al terzo turno nel dicembre 2003. Il Partito per l'Unità e il Progresso di Lansana Conté e i partiti associati furono riconfermati al potere. La gran parte dei partiti di opposizione boicottarono le elezioni legislative, obiettando iniquità nel sistema elettorale esistente. La dittatura di Lansana Conté è terminata nel 2008, a seguito di un colpo di stato militare con il quale Moussa Camara ha preso il potere e sospeso la costituzione. La riluttanza del generale a cedere alle pressioni nazionali e internazionali per le sue dimissioni, hanno alimentato le tensioni politiche, e nel dicembre del 2009 il dittatore, ferito a seguito di un attentato, è stato esiliato in Burkina Faso. Un governo di transizione guidato dal Generale Sekouba Konate ha spianato la strada per la transizione della Guinea verso una democrazia nascente. Nel 2010 e 2013, si sono tenute le prime elezioni, rispettivamente presidenziali e legislative, democratiche, libere e competitive. Alpha Condé è stato

eletto come presidente nel 2010, con un mandato di cinque anni. A gennaio 2014 è stata istituita nuovamente l'Assemblea Nazionale, sciolta dopo il colpo di stato militare del 2008. Il primo Gabinetto CONDE è il primo governo civile in Guinea. Esso ha adottato alcune misure per affrontare i gravi problemi relativi a governance e diritti umani, che hanno contraddistinto la Guinea per più di cinque decenni. In ultimo di deve evidenziare che, pur essendosi verificati scontri tra gli oppositori nel periodo precedente e successivo alle elezioni presidenziali, tenutesi nel mese di ottobre del 2015, allo stato la situazione del paese si è stabilizzata. Infatti, nei mesi di agosto e settembre 2016 si è tenuto un dialogo politico positivo nel paese che ha unito il governo e l'opposizione nell'affrontare tensioni di lunga data (cfr. COI Commissione nazionale per il diritto di asilo, settembre 2017).

Vi sono state poi proteste nei mesi di febbraio e marzo 2018, dopo le elezioni locali, che hanno avuto luogo nella capitale, Conakry, senza estendersi in modo significativo al resto del paese (cfr HRW Guinea: Deaths, Criminality in Post-Election Violence e COI Commissione nazionale per il diritto di asilo, nota del 2.7.19).

Nella nota della Commissione nazionale per il diritto di asilo del 17.1.2020 in ordine agli eventi recenti (vds anche Africanews, *Anti-Conde protests: clashes as Guineans return to the streets*, 22 July 2020, <https://www.africanews.com/2020/07/22/anti-conde-protests-clashes-as-guineans-return-to-the-streets/>; France24, *Guinea's ruling party asks Alpha Conde' to run for third presidential term*, 6 August 2020, <https://www.france24.com/en/20200806-guinea-s-ruling-party-asks-alpha-cond%C3%A9-to-run-for-third-presidential-term>), si riporta che:

“L'organizzazione *International Crisis Group* ha registrato i seguenti eventi negli ultimi sette mesi dell'anno 2019:

Maggio 2019

I membri del Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione (FNDC) - coalizione lanciata ad aprile da importanti figure dell'opposizione e della società civile per opporsi alle riforme costituzionali - hanno manifestato a Kindia nell'ovest il 4 maggio durante la visita del Presidente Condé, sette arrestati. Il tribunale di Kindia il 7 maggio li ha condannati a tre mesi di carcere per "ostacolo alla libertà di manifestare" e "disturbo dell'ordine pubblico"; la corte d'appello di Conakry li ha assolti il 13 maggio. Secondo quanto riferito, i sostenitori del partito presidenziale e dell'opposizione si sono scontrati a Kouroussa il 3 maggio. Donne e giovani il 9 maggio hanno bloccato il traffico nel quartiere Matam di Conakry per protestare contro le interruzioni di corrente, la mancanza di acqua potabile e il possibile terzo mandato di Condé.

Giugno 2019

Il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (FNDC) ha organizzato il 13 marzo una protesta a N'Zérékoré nel sud, nonostante il divieto del governo; le forze di sicurezza hanno disperso violentemente le proteste, uno ucciso, 28 feriti e 38 arrestati; le autorità locali hanno imposto il coprifuoco in comune. L'FNDC il 19 giugno ha annullato la convocazione di un'altra marcia prevista per il giorno successivo a N'Zérékoré dopo aver raggiunto un accordo con le Autorità locali. (31)

Luglio 2019

Dopo la diffusione di notizie a fine giugno secondo le quali un documento ufficiale sosteneva il diritto del presidente di proporre una nuova costituzione che avrebbe consentito a Condé di candidarsi per il

terzo mandato e di sottoporlo al referendum, il Ministro degli Esteri Touré il 5 luglio ha confermato l'autenticità del documento e ha promesso di rintracciare i responsabili della sua divulgazione, mentre l'opposizione ha definito il documento una prova che il governo stava promuovendo un "progetto non democratico". Le ONG Human Rights Watch e Amnesty International l'11 luglio hanno criticato la legge del 25 giugno che conferisce alla polizia "troppa discrezione nell'uso delle armi da fuoco" e le protegge da accuse. (32)

Agosto 2019

Le autorità il 2 agosto hanno arrestato il leader del '*Bloc Libéral*' di opposizione, Faya Millimono, con l'accusa di diffamazione, anche se questo aveva ritirato la sua accusa che il Ministro della giustizia Fofana era un ex ribelle, spingendo i suoi avvocati a definire la detenzione "eccessiva"; le autorità il 10 agosto hanno rilasciato Millimono, ma hanno dichiarato che le accuse sarebbero state portate in tribunale. Nella capitale Conakry, il tribunale il 19-21 agosto ha posto sotto controllo giudiziario l'Amministratore delegato della radio *LynxFM*, Souleymane Diallo, e l'ospite telefonico del suo programma, Boubacar Alghassimou Diallo, dopo che la stazione radio aveva trasmesso accuse di appropriazione indebita rivolte ad un funzionario governativo; decine di giornalisti il 26 agosto hanno protestato contro "le vessazioni statali ai media privati" davanti agli uffici dell'Alta Autorità per la Comunicazione. (33)

Settembre 2019

Il presidente Condé sembra continuare le manovre per cambiare la costituzione. Dietro sua richiesta, il Primo Ministro Fofana dal 12 al 25 settembre ha discusso possibili nuove costituzioni con le assemblee nazionali, i partiti politici, i sindacati e le organizzazioni della società civile, ma diversi partiti di opposizione e gruppi della società civile critici nei confronti del governo hanno rifiutato di partecipare alle consultazioni. I membri del movimento di opposizione *National Front for the Defence of the Constitution* (FNDC) l'11 e il 17 settembre hanno bloccato le riunioni dei sostenitori di Condé a Boffa, nell'ovest. Le forze di sicurezza il 19 settembre hanno bloccato la manifestazione di FNDC contro il cambiamento costituzionale a Macenta nel sud. (34)

Ottobre 2019

Almeno 9 morti sono state causate dalla violenta repressione da parte delle forze di sicurezza delle proteste contro i piani di Condé di correre per il terzo mandato. Le proteste hanno avuto luogo nella capitale Conakry il 14 ottobre, nei capoluoghi di regione Boké (ad ovest), a Labé (nel centro) e a Mamou (nel centro). Altre migliaia hanno manifestato a Conakry il 24 ottobre e in quell'occasione le forze di sicurezza hanno disperso i manifestanti usando anche munizioni vere mentre degli scontri sono avvenuti tra manifestanti e forze di sicurezza a Mamou, roccaforte dell'opposizione.

Il Governo ha comunicato che dal 14 ottobre erano stati uccisi 9 manifestanti di cui 8 a Conakry, mentre il FNDC (la coalizione dei gruppi di opposizione) ha detto che la polizia aveva ucciso 10 persone, ne aveva ferite 70 ed arrestate 200 dal 14 ottobre. La corte di Kanan il 18 ottobre ha prosciolto 6 esponenti del FNDC arrestati il 14 ottobre. La corte di Conakry il 22 ottobre ha comminato ad 8 esponenti del FNDC arrestati il 12 ottobre pene detentive da sei mesi ad un anno per incitamento alla disobbedienza civile.

Novembre 2019

Spinti dal *National Front for the Defence of the Constitution* (FNDC), manifestanti hanno protestato il 4,7,11,14 e 26 novembre a Conakry e alcuni giorni in altre capitali regionali come Labé, al centro, e Boké, ad ovest; secondo le notizie una persona è stata uccisa dalla polizia il 4 nov.; un altro manifestante è stato ucciso il 14 nov.; la Corte Penale Internazionale l'11 nov. ha fatto pressioni sul governo e l'opposizione affinché riprendessero il dialogo ed ha annunciato che coloro che ventilano tensioni potrebbero essere processati. (36)

Dicembre 2019

Ulteriori manifestazioni si sono verificate il 6,10,12 e 15 dicembre nella capitale Conakry. Nel corso di un corteo funebre per 8 manifestanti uccisi in recenti scontri con le autorità a Conakry il 6 dicembre,

altri scontri sono avvenuti tra manifestanti e forze di sicurezza che, secondo notizie riferite, avrebbero causato un altro morto.

E' proseguito inoltre il braccio di ferro tra i sostenitori della maggioranza di governo e del Presidente Condé ed i partiti dell'opposizione e loro sostenitori in relazione ai tentativi di modifica della costituzione, con l'annuncio da parte del Presidente di una nuova bozza di costituzione da sottoporre a referendum; per tale ragione l'opposizione ha accusato il Presidente di preparare un "golpe costituzionale".

Inoltre, in vista delle elezioni parlamentari previste per il 16 febbraio, l'opposizione ha criticato il processo di revisione delle liste elettorali e di registrazione dei votanti ritenendolo fazioso ed ha accusato la Commissione elettorale di registrare minori di età nelle roccaforti del partito di governo "Rally for the Guinean People".

Recenti notizie riferiscono infine che, secondo un nuovo cronogramma adottato all'unanimità, i Commissari della CENI, la 'Commission Electorale Nationale Indépendante', hanno fissato la data delle elezioni legislative per domenica 16 febbraio 2020. (38) Per quanto riguarda invece le elezioni presidenziali, secondo quanto riferito da alcune fonti, anche queste sono previste per il 2020 (39), precisamente per ottobre 2020. (40) Si teme tuttavia che, come per le elezioni legislative più volte rimandate, potrebbero verificarsi rinvii anche per le presidenziali."

Il cuore delle proteste risiede nel piano del Presidente Alpha Condé di correre per un terzo mandato alle elezioni presidenziali del 2020, proponendo una modifica della Costituzione sottoposta a referendum tenutosi il 22 marzo 2020. Una coalizione della società civile, di sindacati e partiti politici ha organizzato regolari proteste dalla metà del 2019 e boicottato il referendum. Il 27 marzo 2020, la commissione elettorale della Guinea ha annunciato che la proposta di una nuova costituzione era stata approvata con il 90% dei voti. HRW ha segnalato che il 22 marzo ci sono stati diversi episodi di violenza non solo nella capitale ma anche in [Kindia](#), [Kolabou](#) e Sangaredi, nonché a [N'zérékoré](#) (vds. <https://www.hrw.org/news/2020/04/10/guinea-violence-during-referendum>; Radio France International (rfi), *Guinee: le gouvernement reconnaît 30 morts a Nzerekore' pendant les violences electorales*, 28 May 2020, <http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200528-guin%C3%A9-le-gouvernement-reconna%C3%AEt-30-morts-%C3%A0-nz%C3%A9r%C3%A9kor%C3%A9-pendant-les-violences-%C3%A9lector>).

Nel report del Segretario Generale dell'ONU (UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel) si legge che "Against a backdrop of sociopolitical tension in Guinea regarding the constitutional referendum and legislative polls, the United Nations continued to support the implementation of the Government's national security sector reform process through capacity-building for defence and security forces in the areas of the penal chain, forensic services and the use of drones on security missions" (https://www.ecoi.net/en/file/local/2032403/S_2020_585_E.pdf).

Se ne può trarre la conseguenza che lo stesso Segretario dell'ONU ritenga che al momento la situazione in Guinea sia caratterizzata da tensioni socio-politiche da tenere sotto osservazione, ma che non assurgono a scenari di conflitto armato.

Il quadro, che emerge dalle fonti, descrive una situazione di manifestazioni di protesta per lo più senza incidenti, a parte casi sporadici, ammessi dallo stesso governo, che non assurgono al livello di violenza indiscriminata, né il ricorrente ha fornito motivi attendibili in base ai quali ritenere che la sola presenza nel paese lo esporrebbe a tale rischio.

Ne consegue il rigetto dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. A) e B), non emergendo dalle fonti che nel paese sia in atto una persecuzione contro gli appartenenti all'etnia koniaka né sussistendo per i motivi su esposti rischi di grave danno; alla luce delle fonti internazionali su richiamate, non trovandosi allo stato attuale la Guinea in una situazione di violenza

indiscriminata derivante da conflitto armato, si rigetta anche la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) d.lgs 251/07.

Si deve esaminare a questo punto la domanda subordinata di protezione umanitaria, adesso denominata protezione speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 130/20, convertito in L. 173/20, immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso per le motivazioni espresse in premessa.

Il collegio ritiene sussistente il rischio di un grave danno alla vita privata del ricorrente alla luce della situazione di parziale instabilità della Guinea Conakry, descritta nelle fonti appena citate, della sua giovane età al momento dell'espatrio (15 anni), essendo giunto in Italia nel 2016 quando era da poco diventato minorenne, e del cammino di integrazione intrapreso in Italia, avendo seguito corsi di italiano ed un tirocinio formativo e da ultimo trovato anche un lavoro a tempo indeterminato, elementi da tenere espressamente in considerazione alla luce del novellato art. 19 co.1.1 TUI. L'insieme di queste circostanze sconsiglia il suo rimpatrio in questo momento storico, alla luce delle forti tensioni politiche in atto e delle connesse gravi violazioni dei diritti umani, che emergono dalle fonti internazionali su citate.

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso sotto il profilo del riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 ed art. 19 TUI, come modificati dal DL 130/20 convertito in L. 173/20.

Alla liquidazione del gratuito patrocinio, si provvederà con separato decreto.

Vista la reciproca soccombenza, con il limitato accoglimento del ricorso sotto il profilo residuale del riconoscimento della protezione speciale, si dichiarano compensate le spese di lite.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1) accoglie parzialmente il ricorso proposto da [REDACTED] nato in Guinea Conakry, il [REDACTED], e per l'effetto gli riconosce il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 ed art 19 co. 1.1. TUI, come modificati dal DL 130/20 convertito in L. 173/20, ferme restando le competenze amministrative;

2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, in data 07.01.2020

Il Presidente

[REDACTED]